

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001539	29/07/2025

OGGETTO: AGRU – Costituzione provvisoria dei Fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente Area Sanità anno 2025 (artt. 72, 73 e 74 CCNL 2019-2021).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001762 DEL 25/07/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 29/07/2025 11:40 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 29/07/2025 12:48 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 29/07/2025 17:35 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 29/07/2025 16:47 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/07/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 29/07/2025 17:38

Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AGRU – Costituzione provvisoria dei Fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente Area Sanità anno 2025 (artt. 72, 73 e 74 CCNL 2019-2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- il 19 dicembre 2019 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018, il cui campo di applicazione è riferito a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendenti da tutte le aziende ed enti del comparto indicate nell'art. 6 del medesimo CCNQ;
- la nuova conformazione delle Aree contrattuali del CCNL sottoscritto il 19-12-2019 ha previsto, come è noto, l'inclusione dei Dirigenti sanitari nell'alveo della Dirigenza Medica e la ridefinizione dei fondi contrattuali come segue:
 - o art. 94 - Fondo per la retribuzione degli incarichi;
 - o art. 95 – Fondo per la retribuzione di risultato;
 - o art. 96 – Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro;
- con Delibera n. 2342/2021, sono stati determinati i Fondi della Contrattazione integrativa Anno 2021 della dirigenza area sanità, attuando l'incremento del c.d. Decreto Calabria, su autorizzazione regionale prot. n. AOO_005/PROT/16/12/2021/0007917 del 16/12/2021 acquisita al prot. aziendale 157535/2021, recanti parere positivo del Collegio sindacale con verbale n. 110/2022 prot. n. 21338/2022;
- sulla scorta della precedente, con Delibera n. 2058/2022 e con Delibera n. 773/2023, sono stati determinati i Fondi della Contrattazione integrativa Anno 2022, assistiti dalla certificazione positiva del collegio sindacale giusta verbale 23/2022;
- sulla scorta della precedente, con Delibera n. 1517/2023 e n. 2278/2023, sono stati determinati i Fondi della Contrattazione integrativa area Sanità riferiti all'anno 2023, certificate positivamente dal Collegio Sindacale, giusta verbale n. 46/2023;

Premesso, altresì, che:

- il 23/01/2024 è stato sottoscritto il nuovo CCNL Area Sanità 2019-2021 che trova applicazione – come stabilito all'art. 1, comma 1, dello stesso - a tutto il personale dirigente medico, sanitario, veterinario e delle professioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 10/08/2022 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendenti di tutte le Aziende ed Enti delle Aree dirigenziali individuate all'art. 7 del CCNQ 22/02/2024;
- il CCNL del 23/01/2024 ha ridefinito i fondi contrattuali prevedendone la loro specifica disciplina come di seguito:
 - a) art. 72 – Fondo per la retribuzione degli incarichi;
 - b) art. 73 – Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro;
 - c) art. 74 – Fondo per la retribuzione di risultato;
- l'art. 75 del citato CCNL 2019-2021 riporta specifici incrementi contrattuali dettati da specifiche disposizioni di legge;

- con delibera n. 2254 del 30/10/2024 sono stati rideterminati i fondi del trattamento accessorio del personale dirigente dell'Area Sanità degli anni 2021, 2022 e 2023 e si è provveduto alla costituzione provvisoria dei fondi contrattuali dell'anno 2024 (ex art. 72, 73, 74 CCNL 2019-2021) sui cui è stata acquisita la certificazione positiva del Collegio Sindacale, giusto verbale n. 78 del 9/12/2024, acquisito al protocollo generale n. 87521 del 10/12/2024;
- con delibera n. 1289 del 23/06/2025 sono stati determinati a consuntivo i fondi del trattamento accessorio del personale dirigente dell'Area Sanità – anno 2024 (artt. 72, 73 e 74 CCNL 2019-2021) e sono stati, altresì, rideterminati i fondi contrattuali anni 2022-2023 in applicazione dell'art. 1, comma 293, L. 234/2021 e dell'accordo sindacale del 09/04/2025 tra Regione Puglia e OO.SS. dell'Area Sanità in materia di indennità di P.S.;

Preso atto della disciplina di riferimento succedutasi negli anni dal 2010 a tutt'oggi:

- Art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in Legge n. 122/2010;
- Art. 1, comma 456, della Legge n. 147 del 27-12-2013;
- Art. 1, comma 236, della Legge n. 208 del 28-12-2015;
- Art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n° 75 del 25 maggio 2017;
- Art. 11, comma 1, D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019;
- Art. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 60 del 25-6-2019 e ss.mm.ii.;
- in particolare, l'art. 11 del d.l. 35/2019 è stato, da ultimo, modificato dal D.L. 183/2020 e dalla l. 234/2021, che prevede, tra l'altro, nuove modalità per la determinazione dei fondi anno 2022; la norma, così novellata, stabilisce che *“A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della*

legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva”.

Preso, altresì, atto dei chiarimenti forniti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 e, in particolare:

- della nota prot.n.179877 del 01/09/2020 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha formulato il proprio parere in merito all'applicazione dell'art. 11 del DL n. 35/2019;
- del documento prot.n. 20/186/CR4ter/C7 del 22/10/2020 con il quale il tavolo tecnico della Conferenza delle Regioni, sulla base del predetto parere prot.n.179877/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito ulteriori indicazioni applicative circa la determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del Personale delle Aziende ed Enti del SSN in relazione al disposto dell'art. 11, comma 1, del D.L. n.35/2019, convertito nella legge n. 60/2019, evidenziando, in particolare, gli elementi sostanziali da considerare in fase di predisposizione dei fondi contrattuali;

Considerato che, in sede di costituzione provvisoria dei fondi del trattamento accessorio del personale dell'anno 2025, l'incremento di cui all'art. 11, DL 35/2019 è riportato nell'importo calcolato per l'anno 2024 e che, ai fini della sua corretta quantificazione, sulla scorta delle indicazioni sopra richiamate, si procederà – a consuntivo - , sulla base delle estrazioni dalla banca dati fornite dalla software house aziendale con i valori del personale al 31/12/2025, applicando il metodo dei cedolini paga suggerito dal Mef con circolare prot. 179877 del 7/8/2020;

Acquisita la nota prot. 208389 del 18/04/2025 con cui la Regione Puglia ha trasmesso formalmente l'accordo sindacale sottoscritto in data 9/4/2025 con le OO.SS. dell'Area Sanità in materia di “Indennità di Pronto Soccorso”;

Dato atto che il succitato accordo del 9/4/2025 stabilisce che:

- il riparto dell'indennità di Pronto Soccorso relativo all'anno 2025 sarà determinato nella misura pari al 60% di quello definito per l'anno 2024, fermo restando i criteri stabiliti con l'accordo stesso;
- il conguaglio degli importi relativi all'anno 2025 sarà definito nel corso del terzo trimestre del 2025, sulla base del numero consolidato di ore lavorate, fatte salve eventuali successive rideterminazioni subordinate al preventivo confronto con le Organizzazioni Sindacali e fermo restando l'applicazione dei criteri stabiliti dall'accordo sindacale di che trattasi;

Rilevato che, l'indennità di pronto soccorso, oggetto del succitato accordo sindacale siglato dalla Regione Puglia, in sede di confronto (ex art. 7, CCNL 2019-2021), con le OO.SS. della dirigenza dell'Area Sanità, trova apposita disciplina e fonti di finanziamento nelle disposizioni normative di seguito richiamate:

- art. 1, comma 293 della L. 30/12/2021, n. 234 con cui sono state stanziato apposite risorse in favore del personale della dirigenza medica e del personale del comparto operanti nei servizi di pronto soccorso per il riconoscimento di una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- art. 75, comma 2, del CCNL Area Sanità 2019-2021 che dispone: “*Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma*

293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l'importo mensile lordo di Euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente";

- art. 79, CCNL Area Sanità Sanità 2019-2021 il quale stabilisce che "1. A decorrere dal 31.12.2021 ed a valere dal 2022, ai dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso, compete una indennità di euro 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio. L'importo è riproporzionato per frazioni inferiori alle dodici ore. 2. L'importo di cui al comma 1 è incrementabile da ciascuna Azienda ed Ente in sede di contrattazione aziendale ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. m) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all'art. 73, comma 4, lett. a).";

Visto che, in attuazione di quanto stabilito dall'accordo sindacale del 9/4/2025, come sopra rappresentato, il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (art. 73, CCNL Area Sanità 2019-2021) provvisoriamente costituito per l'anno 2025, dovrà essere incrementato di un valore pari al 60% delle risorse stanziare per l'anno 2024 per la retribuzione dell'indennità di P.S. (ex art. 1, comma 293, L. 234/2021), al lordo degli oneri riflessi, quantificate come di seguito:

	Anno 2024	Anno 2025 (60% del 2024)
Incremento fondo art. 73	930.058,74	558.035,24
Oneri riflessi al 37%	344.121,73	206.473,04
Totale	1.274.180,47	764.508,28

Ritenuto, per quanto innanzi esposto:

- di dover procedere alla determinazione dei fondi provvisori del trattamento accessorio del personale dirigente dell'Area Sanità dell'anno 2025, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 CCNL Area Sanità 2019-2021, la cui consistenza è provvisoriamente determinata nella stessa misura dei fondi dell'anno 2024, fatti salvi:
 - la determinazione a consuntivo degli incrementi di cui all'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria);
 - la assegnazione delle risorse incrementative di cui all'art. 75 del CCNL Area Sanità 2019-2021, per le quali si resta in attesa di indicazioni regionali;

Dato atto, pertanto, che i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente dell'Area Sanità (72, 73 e 74 CCNL 2019-2021) relativi all'anno 2025 risultano provvisoriamente costituiti come da allegato "A" - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento- e che complessivamente ammontano, al netto di oneri sociali e IRAP, come di seguito:

- Fondo per la retribuzione degli incarichi - art. 72	€ 38.051.884,98
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro – art. 73	€ 9.324.368,50
- Fondo per la retribuzione di risultato – art. 74	€ 2.176.006,97
Totale Fondi provvisori della Dirigenza Area Sanità anno 2025	€ 49.552.260,45

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate:

- di procedere alla determinazione dei fondi provvisori del trattamento accessorio del personale della dirigenza Area Sanità dell'anno 2025, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 CCNL 2019-2021, la cui consistenza è provvisoriamente determinata nella stessa misura dei fondi dell'anno 2024, fatti salvi:
 - la determinazione a consuntivo degli incrementi di cui all'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria);
 - la assegnazione delle risorse incrementative di cui all'art. 75 del CCNL Area Sanità 2019-2021, per le quali si resta in attesa di indicazioni regionali;

- di stabilire che la consistenza dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente dell'Area Sanità, per l'anno 2025, è provvisoriamente determinata come riportato nei prospetti di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che complessivamente ammontano, al netto di oneri sociali e IRAP a carico azienda, come di seguito:

- Fondo per la retribuzione degli incarichi - art. 72	€ 38.051.844,98
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro – art. 73	€ 9.324.368,50
- Fondo per la retribuzione di risultato – art. 74	€ 2.176.006,97
Totale Fondi provvisori della Dirigenza Area Sanità anno 2025	€ 49.552.260,45

- di dare atto che i fondi sono determinati secondo la metodologia di costituzione dei Fondi del Trattamento Economico Accessorio di cui agli artt. 72, 73 e 74 del CCNL Area Sanità 2019-2021, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019, escludendo dal rispetto del limite soglia anno 2016, di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, gli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro e in coerenza con l'art. 11 del d.l. 35/2019, la Circolare Mef/Rgs n. 179877 del 01.09.2020;

- di riservarsi, con riferimento alla determinazione dei fondi relativi al presente provvedimento, di effettuare modifiche e/o integrazioni ai presenti Fondi a seguito di eventuali sopraggiunte disposizioni contrattuali, normative, interpretative della Corte dei Conti o del Mef o di altri organi istituzionali, o a diverse disposizioni regionali o nazionali in materia;

- di trasmettere copia della presente Deliberazione, alla Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie nonché al Collegio Sindacale per la certificazione di competenza ai sensi dell'art. 40-bis, D.lgs. 165/2001;

- di trasmettere copia della presente alle OO.SS. rappresentative dell'Area Sanità;

- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Allegato A)

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001539/2025

ANNO 2025 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - art. 73 CCNL 2019-2021		
Totale fondo consolidato al 31/12/2018 - Area medica		6.623.525,00
Totale fondo consolidato al 31/12/2018 - Area sanitaria		235.141,00
Totale fondo al 31/12/2018		6.858.666,00
Incremento per effetto del rientro del trasferimento di dirigenti IRCCS Giovanni Paolo II anno 2019 (DDG 1900/2020)		2.892,00
N. dirigenti in servizio al 31/12/2018 - n. dirigenti		1.856,00
Numero cedolini pagati anno 2024		1.975,00
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019 - in deroga al limite di cui al comma 2 art. 23 DLgs. n. 75/2017**		439.650,26
Incremento pari ad € 325,00 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 (DDG 1900/20)		583.073,00
Incremento pari ad € 136,56 per dirigente al 31/12/2018 - art. 73 c. 2 lett a) CCNL 2019-2021		253.455,00
Finanziamento indennità PS - art. 1 c. 293 L. 234/2021 - Accordo OOS e Dipartimento promozione della salute e del benessere animale - da non storicizzare - al netto di oneri ed irap***		558.035,24
Applicazione comma 435 art. 1 Legge 205/2017 - art. 72 c. 2 lett. B) CCNL 2019-2021 - DGR n. 1122 del 05/08/2024 - al netto degli oneri*		628.597,00
Totale fondo anno 2025 - provvisorio		9.324.368,50

ANNO 2025 - Fondo per la retribuzione di risultato art. 74 CCNL 2019-2021		
Totale fondo consolidato al 31/12/2018 - Area medica		1.917.606,00
Totale fondo consolidato al 31/12/2018 - Area sanitaria		536.139,00
Totale fondo al 31/12/2018		2.453.745,00
Incremento per effetto del rientro del trasferimento di dirigenti IRCCS Giovanni Paolo II anno 2019 (DDG 1900/2020)		2.923,00
N. dirigenti in servizio al 31/12/2018 - n. dirigenti		1.856,00
Numero cedolini pagati anno 2024		1.975,00
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019 - in deroga al limite di cui al comma 2 art. 23 DLgs. n. 75/2017**		157.273,97
Incremento pari ad € 162,50 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 (DDG 1900/20)		291.537,00
Incremento pari ad € 99,97 per dirigente al 31/12/2018 - art. 74 c. 2 lett a) CCNL 2019-2021		185.544,00
Riparto risorse ex INAIL art. 1 commi 526 e 527 Legge 145/2008 - DGR n. 1122 del 05/08/2024 - al netto degli oneri***	/	
Decremento 30% ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019 (verbale del 7/11/2023)	-	915.016,00
Totale fondo anno 2025 - provvisorio		2.176.006,97

ANNO 2025 - Fondo per la retribuzione degli incarichi art. 72 CCNL 2019-2021		
Totale fondo consolidato al 31/12/2018 - Area medica		30.495.238,00
Totale fondo consolidato al 31/12/2018 - Area sanitaria		1.535.760,00
Totale fondo al 31/12/2018		32.030.998,00
Incremento per effetto del rientro del trasferimento di dirigenti IRCCS Giovanni Paolo II anno 2019 (DDG 1900/2020)		59.243,00
N. dirigenti in servizio al 31/12/2018 - n. dirigenti		1.856,00
Numero cedolini pagati anno 2024		1.975,00
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019 - in deroga al limite di cui al comma 2 art. 23 DLgs. n. 75/2017**		2.053.632,98
Incremento pari ad € 248,30 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015 (DDG 1900/20)		445.467,00
Incremento €1.109,31 per dirigenti al 31/12/2018 - art. 72 c. 2 lett a) CCNL 2019-2021		2.058.879,00
Incremento applicazione art. 1 comma 435bis L. n. 205/17 - in deroga al limite di cui al comma 2 art. 23 DLgs. n. 75/2017 - DGR 1122 del 05/08/2024 - al netto degli oneri*		488.649,00
Incremento 30% ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019 - verbale 7/11/2023		915.016,00
Totale fondo anno 2025 - provvisorio		38.051.884,98

* da verificare importo a seguito degli accordi Regionali (v. nota Regione Puglia prot. n. 518990 del 23/10/2024).

** da rideterminare a consuntivo

***da integrare in base alle future indicazioni regionali

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20250001762 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001539 DEL 29/07/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile UOS/UOSD	Pastore Carmela Simona	 Firmato digitalmente il 25/07/2025 10:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	 Firmato digitalmente il 28/07/2025 12:48